

(N. 2104)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BONIVER, DELLA BRIOTTA, LANDOLFI,
VIGNOLA, SIGNORI e BARSACCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 NOVEMBRE 1982

Norme per prevenire e combattere il randagismo dei cani

ONOREVOLI SENATORI. — Contro il fenomeno del randagismo dei cani, che rappresenta un problema sociale oltre che di civiltà e di immagine turistica, si propone:

— l'abolizione dell'imposta sui cani che, mentre produce un reddito irrilevante ed inferiore al costo di riscossione, è causa di abbandono degli animali con conseguente fenomeno di randagismo: fenomeno che le complesse e costose misure di accalappiamento e soppressione degli animali fin qui adottate, oltre ad offrire per la loro spettacolarità motivo di turbamento e di sdegno da parte di turisti e diseducativo esempio di violenza sugli animali alle nuove generazioni, non hanno risolto neppure in parte.

Tale imposta appare inoltre iniqua alla coscienza moderna perchè colpisce il rapporto affettivo tra il cittadino e il suo animale domestico, e ciò proprio in un tempo in cui si cerca di sensibilizzare le giovani generazioni all'amore per la natura e per gli animali.

Appare iniqua altresì perchè privilegia il cittadino che, abbandonando il suo cane, crea un problema di difficile e costosa soluzione per la collettività e al quale nulla viene richiesto in sanzione del danno che arreca, mentre punisce il cittadino che, raccogliendolo e prendendosene cura, tale problema si accolla e risolve, rendendo un servizio anche economico alla comunità.

Più redditizio per l'erario potrà essere l'aggravamento delle pene pecuniarie per maltrattamento agli animali e per il loro abbandono: pene che avranno altresì ben altra educativa e civile ragione che non un balzello ingiustificato sull'affetto di un cittadino per il proprio animale domestico;

— l'istituzione di un'anagrafe dei cani, alla quale ogni proprietario dovrà iscrivere il suo animale. La relativa timbratura mediante tatuaggio indolore sarà resa obbligatoria entro due anni dalla pubblicazione della legge istitutiva dell'anagrafe, periodo entro il quale i capoluoghi di provincia do-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

vranno provvedere all'istallazione, presso i canili municipali o presso enti zoofili, dell'apposito apparecchio.

Anagrafe e tatuaggio non possono essere disgiunti dall'abolizione dell'imposta sui cani, altrimenti apparirebbero quale schedatura in vista di iugulatori rincari dell'imposta stessa e verrebbero perciò disattesi. Hanno lo scopo di mettere sotto controllo la popolazione canina del paese per efficaci misure di profilassi anche antidemografica (limitazione chimica o chirurgica delle fertilità e delle nascite), unico modo umanitario accettabile alla coscienza moderna di ridurre il numero; e per facilitare il recupero e la restituzione dei cani smarriti, perseguire i responsabili dell'abbandono e del randagismo, controllare il mercato illecito e clandestino.

L'abolizione dell'imposta, l'anagrafe e il tatuaggio sono state adottate in Francia con una legge del 1979: nel primo anno tre milioni di cani sono stati schedati, entro l'83 si prevede che tutta la popolazione canina sarà sotto controllo e da noi analoga iniziativa è stata autonomamente assunta dall'amministrazione comunale di Firenze. Uguale risultato potrà raggiungersi in breve tempo in Italia, specialmente se alla presente legge si affiancherà una campagna per il non abbandono e per l'adozione, da parte dei Ministeri interessati;

— l'istituzione di una penale per l'abbandono del cane quale « animale pericoloso incustodito » e in qualunque caso commisurata con i costi che la cattura e la custodia dell'animale comportano per la collettività;

— l'istituzione della licenza (simile al porto d'armi) per i proprietari di cani addestrati per attacco e difesa, la cui intelligenza viene notoriamente distrutta con metodi violenti nelle speciali scuole e sostituita da automatismi di grande pericolosità. Tali animali, stante la finalità della loro detenzione e la oggettiva loro pericolosità dovuta a un artificiale e difficilmente controllabile eccitamento della naturale indole di particolari razze canine, non possono non essere considerati a tutti gli effetti assimilabili alle armi per difesa personale, la cui detenzione è chiaramente e rigidamente regolamentata dalla normativa vigente in materia di pubblica sicurezza.

La penale per maltrattamento agli animali deve essere aumentata almeno da un minimo di lire 300.000 a un massimo di lire 1.000.000. Per i casi di particolare crudeltà e efferatezza si prevede l'arresto da uno a sei mesi: e ciò al fine di attribuire al maltrattamento verso l'animale la gravità dal punto di vista etico e giuridico che l'evoluta coscienza del cittadino moderno di una nazione civile e progredita richiede.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È abolita ogni forma di imposizione relativa al possesso di cani da parte di privati cittadini.

Art. 2.

Si istituisce l'anagrafe del cane, alla quale il proprietario deve iscrivere il proprio animale entro il primo anno di vita.

Art. 3.

La piastrina metallica è sostituita da timbratura mediante tatuaggio indolore.

Art. 4.

Il tatuaggio, di cui al precedente articolo, è eseguito a cura dei canili comunali o presso enti zoofili autorizzati dall'autorità comunale.

Art. 5.

L'abbandono del cane comporta una multa di lire 200.000 e l'iscrizione nel casellario giudiziale.

Art. 6.

È istituita la licenza per i proprietari di cani addestrati per attacco e difesa presso le scuole a tal fine autorizzate; gli animali addestrati sono considerati a tutti gli effetti assimilabili ad armi di difesa e di offesa.

La concessione della licenza di cui al comma precedente è demandata all'autorità di pubblica sicurezza ed è subordinata alle limitazioni vigenti in materia di rilascio della licenza di porto d'armi. La mancanza di licenza è equiparata, agli effetti penali, alla mancanza di porto d'armi.

Art. 7.

Il termine per la iscrizione dell'animale all'anagrafe del cane e per la richiesta della licenza per il possesso di cani da attacco e da difesa è di un anno; di due anni per l'applicazione del tatuaggio. Scaduti tali termini il proprietario è punibile con un'ammenda di lire 50.000 per la mancata iscrizione all'anagrafe del cane e per il mancato tatuaggio, e di lire 300.000 per la mancata richiesta della licenza di cui all'articolo 6.

Art. 8.

La penale per maltrattamenti agli animali di cui all'articolo 727 del codice penale è aumentata da un minimo di lire 300.000 a un massimo di lire 1.000.000. Per i casi di particolare crudeltà o efferatezza si prevede l'arresto da mesi uno a mesi sei.